COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LINO ARMELLIN**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Artioli ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo (178);

Armellin ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali (192);

D'Amato: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo (741);

Battaglia Augusto ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale (853) 9

Armellin Lino, *Presidente* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Azzolini Luciano, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 12, 15, 16

Battaglia Augusto (gruppo PDS) 10, 15

Conti Giulio (gruppo MSI-destra nazionale) 14, 15

Di Laura Frattura Fernando (gruppo PDS), *Relatore* 10, 11, 13

Garavaglia Mariapia (gruppo DC) 11

Pivetti Irene (gruppo della lega nord) 13, 15

Poggiolini Danilo (gruppo repubblicano) 15

Renzulli Aldo Gabriele (gruppo PSI) 15

Saretta Giuseppe (gruppo DC) 16

Sostituzioni:

Armellin Lino, *Presidente* 9

Votazione nominale:

Armellin Lino, *Presidente* 17

La seduta comincia alle 16,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Alterio, Beebe Tarantelli, Culicchia e Tuffi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Sapienza, Guidi, Ferrari Franco e Zambon.

Seguito della discussione delle proposte di legge Artioli ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo (178); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali (192); D'Amato: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo (741); Battaglia Augusto ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale (853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Artioli ed altri: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo »; Armellin ed altri : « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali »; D'Amato: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo »; Battaglia Augusto ed altri: « Ordinamento della professione di assistente sociale ».

Ricordo che a seguito della richiesta unanime dei rappresentati di tutti i gruppi parlamentari in Commissione era stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa delle proposte in esame.

Ricordo altresì che nella seduta precedente è stato richiesto alla XI Commissione il riesame del parere espresso, che è stato riformulato nella seduta di ieri nel seguente tenore:

« PARERE FAVOREVOLE
A CONDIZIONE CHE:

l'articolo 1, comma 2, sia così riformulato:

l'asistente sociale sovlge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.

L'articolo 1, comma 3, sia così riformulato:

La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la possibilità di consentire l'iscrizione all'albo anche ai soggetti che abbiano già esercitato la professione di assitente sociale per un congruo periodo di tempo, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

Esprime infine

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinate proposte di legge nei limiti in cui con la prima non contrastino ».

L'onorevole Di Laura Frattura ha facoltà di svolgere la relazione.

DI LAURA FRATTURA FERNANDO, *Relatore*. Nel proporre alla Commissione il testo unificato delle proposte di legge in esame (atti Camera nn. 178, 192, 741 e 853) desidero sottolineare che con tale normativa si intende tradurre in legge una serie di considerazioni discusse ed approfondite in questa e nella scorsa legislatura.

Ricordo che nel corso dell'esame in sede referente era stato assunto come testo base quello della proposta Battaglia Augusto ed altri, che risultava più conforme al testo normativo esaminato nella precedente legislatura.

Ottenuto il trasferimento alla sede legislativa delle proposte di legge in oggetto ne abbiamo affrontato l'esame, tenendo come punto di riferimento il testo della proposta di legge n. 853.

Il testo unificato che oggi intendo proporre si giustifica con l'esigenza di recepire le condizioni contenute nel parere vincolante della XI Commissione, condizioni che riguardano, in particolare, i commi 2 e 3 dell'articolo 1. A seguito di ciò il secondo comma risulta pertanto del seguente tenore: « L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali ». In questo modo è stata meglio esplicitata la funzione dell'assistente sociale.

Per quanto riguarda invece il terzo comma, la nuova formulazione è la seguente: « La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato ».

Ricordo che sugli altri articoli del provvedimento, i pareri espressi dalle Commissioni di merito sono stati favorevoli.

Sulla base di queste considerazioni, mi auguro che il testo unificato delle proposte di legge venga rapidamente approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

AUGUSTO BATTAGLIA. Vorrei sapere dal relatore se vi siano particolari motivi per cui non si sono potute recepire le osservazioni contenute nel parere espresso dalla VII Commissione.

DI LAURA FRATTURA FERNANDO, *Relatore*. Nel precisare che il parere della VII Commissione non è vincolante, debbo sottolineare che la nostra Commissione, dopo un attento esame dello specifico punto, non ha ritenuto opportuno accedere alla richiesta di stabilire che per l'esercizio della professione di assistente sociale sia necessario essere in possesso del titolo universitario – in questo senso era il parere della VII Commissione – giudicando sufficiente (come del resto prevede il testo unificato all'articolo 2) il conseguimento del diploma universitario.

PRESIDENTE. In proposito ricordo che tutti coloro che erano in possesso del diploma di assistente sociale si sarebbero dovuti sottoporre ad un esame da sostenersi presso alcuni istituti (soltanto cinque a livello nazionale), abilitati a rilasciare dei titoli.

Poiché a me pare che il problema non sia stato ancora risolto, riterrei opportuno recepire la proposta della VII Commissione, che prevede che l'università e gli istituti di istruzione universitaria autorizzati alla convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati da enti ed istituzioni private completino le relative procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

FERNANDO DI LAURA FRATTURA, *Relatore*. Signor presidente, ritengo che non sia necessario recepire tale condizione attinente ad un aspetto che a mio avviso nulla a che vedere con l'istituzione

dell'albo professionale degli assistenti sociali. Aggiungo che l'articolo 5 (norme transitorie) del testo unificato prevede che fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie o fino alla trasformazione delle stesse in corsi di diploma universitario, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge è consentita solo a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1989, n. 280.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Signor presidente, con riferimento a questo particolare aspetto del problema data anche la rilevanza della questione, ritengo che esso possa essere oggetto di un apposito ordine del giorno, di cui il Governo, e in particolare il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dovrà tener conto.

PRESIDENTE. Concordando con quanto ha appena detto l'onorevole Garavaglia, ritengo che in questo modo sia possibile conciliare le due esigenze qui prospettate.

Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FERNANDO DI LAURA FRATTURA, *Relatore*. Propongo alla Commissione il testo unificato delle proposte di legge con il titolo « Ordinamento delle professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale », che è del seguente tenore:

ART. 1.

(Professione di assistente sociale).

1. L'assistente sociale opera con automomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.

3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

ART. 3.

(Istituzione dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali).

1. È istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.

ART. 4.

(Norme regolamentari).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge è consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, pongo in votazione la proposta del relatore di adottare come base per la discussione il testo unificato di cui egli ha dato lettura.

(È approvata).

LUCIANO AZZOLINI, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo è favorevole all'approvazione di questo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Professione di assistente sociale).

1. L'assistente sociale opera con automomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.

3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

(È approvato).

Do lettura all'articolo successivo:

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

(È approvato).

ART. 3.

(Istituzione dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali).

1. È istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Norme regolamentari).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

IRENE PIVETTI. Signor presidente, non posso non manifestare il mio « smarrimento » per una votazione così repentina e non preceduta da una discussione. Poiché mi è stato fatto presente che la discussione di questo provvedimento di legge sarebbe avvenuta in seno ad un Comitato ristretto, debbo chiederle se la Commissione abbia mai deliberato la costituzione di tale Comitato ed eventualmente chi vi abbia partecipato in rappresentanza del gruppo della lega nord.

PRESIDENTE. Onorevole Pivetti, le ricordo che le proposte di legge in oggetto sono state esaminate da questa Commissione, in sede referente, che non ha deliberato la costituzione di un Comitato ristretto, in quanto tutti i gruppi concordavano nel merito del provvedimento (più precisamente della proposta di legge Battaglia Augusto ed altri). Ricordo altresì che è stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa con l'assenso unanime di tutti i gruppi, e quindi anche del suo, onorevole Pivetti !

Successivamente, sulle proposte di legge sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni di merito. In particolare, la XI Commissione aveva espresso un parere che di fatto veniva, a parere dei colleghi di questa Commissione, a « snaturare » le caratteristiche di questa legge. Per tale motivo abbiamo deciso, nella seduta del 12 gennaio scorso, di richiedere alla XI Commissione il riesame del parere in precedenza espresso, che, come ho detto all'inizio, è stato riformulato nella seduta di ieri.

FERNANDO DI LAURA FRATTURA, *Relatore*. Vorrei aggiungere che le proposte di legge di cui all'ordine del giorno sono le stesse già presentate nel corso della precedente legislatura. In particolare, desidero rilevare che quello della proposta Battaglia Augusto ed altri era stato il testo base scelto al termine della discussione in sede referente.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge è consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.

GIULIO CONTI. A me pare che tale articolo configuri una sorta di sanatoria per quanto riguarda l'iscrizione all'albo. Vorrei quindi che mi fosse chiarito se possono iscriversi all'albo tutti coloro che abbiano esercitato la professione di assistente sociale, compresi coloro che non hanno conseguito il diploma universitario.

PRESIDENTE. Onorevole Conti, vorrei farle presente che non si tratta di una sanatoria perché con l'articolo in esame si stabilisce che l'iscrizione all'albo è consentita solo a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione.

(È *approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La XII Commissione affari sociali

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza affinché le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, autorizzati alla convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati da enti e istituzioni private sulla base dell'ordinamento precedente al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, completino le relative procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché le domande degli interessati siano state presentate entro i termini fissati con l'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 182 del 2 dicembre 1989 ».

0/178/XII/1.

Garavaglia, Armellin, Di Laura Frattura, Saretta.

« La Commissione affari sociali,

nell'approvare la proposta di legge sull'ordinamento della professione di assistente sociale;

evidenziato il ritardo del Ministro per l'università nell'emanazione dell'ordinamento didattico del diploma universitario previsto dalla legislazione vigente;

considerata la crescente importanza delle attività afferenti alla professione di assistente sociale e le sempre maggiori responsabilità che questa professione tende ad assumere nell'ambito della programmazione e direzione dei servizi,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza per la definizione dell'ordinamento didattico del diploma universitario di assistente sociale prevedendo un ulteriore biennio di studi, che costituiscano il corso di laurea in scienze sociali ».

0/178/XII/2.

Augusto Battaglia, Trupia Abate, Pollastrini, Caccavari, Giannotti, Guidi, Jannelli, Renzulli, Conti, Pivetti.

LUCIANO AZZOLINI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Dichiaro, a nome del Governo, di accogliere l'ordine del giorno Garavaglia ed altri n. 0/178/XII/1 e di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno Battaglia Augusto ed altri n. 0/178/XII/2.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli ordini del giorno non insistono per la votazione, passiamo alle dichiarazioni di voto.

IRENE PIVETTI. Nell'annunciare il voto favorevole del mio gruppo su un provvedimento molto atteso e che tende a migliorare l'attuale situazione in cui versa la categoria interessata non posso non esprimere in questa sede il rammarico per la mancanza di un approfondito dibattito e che a mio avviso sarebbe stato necessario prima di giungere alla votazione del provvedimento.

È vero che il provvedimento concernente l'ordinamento della professione degli assistenti sociali è stata iscritto più volte all'ordine del giorno dei lavori di questa Commissione, ma è altrettanto vero che spesso il relativo esame è stato rinviato. In realtà, dunque, poche sono state le sedute in cui questa Commissione ha potuto esaminare la normativa in esame: in questo modo si è preclusa la possibilità di apportare alla stessa dei miglioramenti. Indubbiamente mi rendo conto che già nella precedente legislatura il suo iter era stato assai lungo ed anche in considerazione di questo si è forse ritenuto opportuno di abbreviarne il dibattito in questa legislatura.

Nel prendere atto di ciò e rilevata l'importanza del provvedimento per altro molto atteso, come ho detto all'inizio, mi dichiaro ad esso favorevole. Mi rendo infatti conto che per volere l'ottimo non si può certo rinunciare se non al buono almeno al sufficiente.

DANILO POGGIOLINI. Signor presidente, nel dichiarare il voto favorevole del mio gruppo a questa che consideriamo una buona e razionale legge, sottolineo il nostro impegno su questo provvedimento di legge, che abbiamo già avuto modo di esaminare nel corso della precedente legislatura. L'obiettivo che si voleva raggiungere era appunto quello di regolarizzare la posizione di questi importanti operatori sociali, la cui attività, per altro assai utile, si svolge in una situazione di forte disagio sociale. Personalmente sono sempre favorevole alla istituzione di nuovi ordini ed albi riconoscendo ad essi la capacità di disciplinare le diverse professioni, a garanzia delle aspettative dei cittadini.

GABRIELE RENZULLI. Dichiaro il voto favorevole del mio gruppo a questa legge.

GIULIO CONTI. Nell'annunciare anch'io il voto favorevole del mio gruppo, esprimo una preoccupazione per le norme transitorie. Personalmente sono favorevole al discorso relativo al conseguimento del diploma universitario (in questo senso ho aderito all'ordine del giorno che fa riferimento al titolo di laurea in scienze sociali). A me sembra che non venga fissato alcun limite di tempo circa la durata di tali norme transitorie; in altre parole, non risulta chiaro fino a quando continueranno a funzionare le scuole dirette a fini speciali universitarie. Da qui il mio invito al Governo a far sì che le scuole qui considerate si trasformino in corsi di diploma universitario.

AUGUSTO BATTAGLIA. Nell'annunciare il voto favorevole del mio gruppo, desidero sottolineare l'importanza di questo provvedimento. Si tratta di una buona legge, della migliore legge possibile nell'attuale momento perché essa riconosce il ruolo e l'importanza di questa che è una difficile professione.

Gli assistenti sociali sono infatti operatori che stanno in « frontiera », in una situazione cioè che in molti casi risulta essere drammatica. La normativa che stiamo per approvare afferma-

il principio che l'assistente sociale può svolgere funzioni di coordinamento, concorrere alla programmazione, svolgere funzioni di direzione e di servizio: il che è molto importante per operatori di grande competenza e professionalità, che spesso e da diversi anni debbono fronteggiare difficilissime situazioni.

Certo, si tratta di un provvedimento ancora incompleto: ci auguriamo tuttavia che lungo questa linea si possa continuare a lavorare, anche al fine di giungere alla istituzione del corso di laurea in scienze sociali, adeguando così la nostra normativa a quella dei più avanzati paesi europei.

GIUSEPPE SARETTA. Desidero ringraziare il relatore perché il lavoro che egli ha svolto ci ha consentito di concludere l'iter legislativo di un provvedimento di legge, il cui esame per altro era già iniziato nel corso della precedente legislatura.

Anch'io ritengo che si tratti di una buona legge; indubbiamente con essa non si apriranno per gli assistenti sociali nuovi orizzonti di lavoro, anche perché già tanto stanno compiendo nel settore del sociale, a livello territoriale e locale, laddove più difficile risulta essere il contatto con le patologie e i bisogni socio-sanitari della gente.

Ritengo che con la normativa in esame venga riconosciuta una professionalità importante, venga descritto, per il futuro, un *curriculum* formativo che sicuramente sarà di garanzia per gli utenti e di soddisfazione per coloro che lavoreranno in questo settore.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale del provvedimento desidero ringraziare il relatore Di Laura Frattura e tutti quei colleghi che sono intervenuti nel dibattito.

All'onorevole Pivetti, in particolare, vorrei far presente che a nessun collega è stato mai vietato di intervenire nella discussione delle proposte di legge in oggetto.

Quello che oggi stiamo per approvare è una normativa di legge che più volte è stata iscritta all'ordine del giorno dei nostri lavori. Chiunque avrebbe potuto chiedere di intervenire nel dibattito ed offrire così il proprio contributo.

Nell'apprestarci dunque ad approvare questo provvedimento di legge, esprimo l'augurio che si possa fare altrettanto anche con altri provvedimenti che sono urgenti ed attesi dal paese.

LUCIANO AZZOLINI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A conclusione dell'iter legislativo, presso questo ramo del Parlamento, del provvedimento di legge concernente l'ordinamento della professione di assistente sociale e l'istituzione del relativo albo, ringrazio, a nome del Governo, tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito e in particolare il relatore.

Nel corso dell'esame della normativa sono state affrontate questioni abbastanza delicate, per altro evidenziate dal Governo, concernenti, in particolar modo, la funzione di direzione dell'assistente sociale. A tale riguardo, ritengo che la soluzione adottata dalla XI Commissione (nei cui confronti desidero esprimere un vivo ringraziamento) e recepita nel provvedimento che sta per essere votato, ci consenta, in questa fase di riordino dei corsi di diploma universitario, di superare le attuali difficoltà.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge nn.178, 192, 741, 853 sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge nn. 178, 192, 741 e 853, esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Artioli ed altri (178); Armellin ed altri (192); D'Amato (741); Battaglia Augusto ed altri (853), *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:* « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale » (178-192- 741-853):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* .. 26
Hanno votato *no* . 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Armellin, Battaglia Augusto, Bicocchi, Caccavari, Casilli, Conti, Di Laura Frattura, Ferrari Franco, Fronza Crepaz, Garavaglia, Giannotti, Guidi, Jannelli, Mazzola, Mori, Perani, Perinei, Pivetti, Poggiolini, Pollastrini, Randazzo, Renzulli, Sapienza, Saretta, Trupia Abate e Zambon.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 22 gennaio 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

STC11-12-LG-2
Lire 500